

STATUTO UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI – CONFINDUSTRIA ASTI

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

E' costituita con durata illimitata e con sede in Asti l'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI - CONFINDUSTRIA ASTI

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;

- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

L'Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI ha sede legale in Asti e potrà anche avere uffici in altre località del territorio provinciale.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - ii. esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - iii. provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - iv. accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - v. assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - vi. promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Asti o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Asti o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come

soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Prima istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di un biennio e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza del biennio; il biennio decorrerà dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di associazione.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto

di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al numero dei dipendenti, sul quale si calcola il contributo associativo, secondo la seguente progressione: :

- fino a 50 dipendenti, un voto
- da 51 a 100 dipendenti, 2 voti
- da 101 a 150 dipendenti, 3 voti
- da 151 a 200 dipendenti, 4 voti,
- da 201 a 250 dipendenti, 5 voti,
- da 251 a 500 dipendenti, 8 voti,
- oltre 500 dipendenti, 10 voti

Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente articolo varrà l'ultima rilevazione del personale presentata o acquisita dall'Unione; tale denuncia deve comprendere tutti i dipendenti iscritti nei libri matricola alle date stabilite dal Consiglio Generale.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- c) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- d) approvare la delibera contributiva, il bilancio consuntivo;
- e) modificare il presente Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da

1. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i tre Past President precedenti all'ultimo purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Capi Gruppo delle componenti territoriali e merceologiche.

2. i seguenti componenti elettivi:

- a) n. 4 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari
- b) n. 2 rappresentanti aggiuntivi espressi dai Gruppi merceologici più rappresentativi

c) n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dalla Piccola Industria

3. n. 2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Sono ammessi nr. 3 invitati permanenti proposti dal Presidente in rappresentanza di imprese aderenti.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri cinque bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività

b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;

g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;

i) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

j) determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Gruppi e decidere la costituzione delle stesse;

k) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

- l) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- m) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente
2. Cinque Vice Presidenti elettivi con mandato quadriennale rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica;
3. i Presidenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past President come invitato

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;

- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare d'urgenza attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata di mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente Comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;

- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione di designazione per l'elezione del Presidente di cui all'art. 11, comma 2 è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, tenendo conto che le consultazioni hanno una durata non superiore a sei settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione riceve eventuali candidature formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti alle imprese iscritte accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

Le eventuali candidature pervenute nella prima settimana e le relative linee programmatiche vengono comunicate alle imprese iscritte con modalità stabilite dalla Commissione di designazione.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese associate in regola con gli obblighi contributivi.

La Commissione può valutare di comunicare alle imprese iscritte le eventuali candidature emerse nel corso delle consultazioni.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono cinque e i Revisori contabili sono tre di cui uno con qualifica di Revisore Contabile.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i cinque Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

Art. 14 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in Gruppi merceologici rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni Gruppo elegge un Capo Gruppo ed un Vice Capo Gruppo, che durano in carica due anni e possono essere rieletti allo stesso titolo per un mandato di due bienni consecutivi al primo.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 15 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre cento addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 16 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 – Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive,

queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può proporre al Consiglio di Presidenza la nomina o la revoca di un Vice Direttore e ne coordina l'attività.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 18 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore dell'Unione Industriale della Provincia di Asti – CONFINDUSTRIA ASTI

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è redatto o riclassificato in base allo schema allegato al regolamento unico per il sistema e composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio della Associazione è corredato anche da relazione di certificazione.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 20 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15%

dei voti totali esercitabili

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Norma transitoria

Il Presidente eletto dall'Assemblea ordinaria 2020 dura in carica un biennio e porta a termine il proprio mandato nell'Assemblea 2022. La nuova previsione della durata quadriennale del mandato del Presidente – art. 11 dello Statuto – entra in vigore con riferimento al mandato presidenziale successivo (v.IV Norma transitoria del regolamento unico per il sistema)